

(N. 1197)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1955
(V. Stampato N. 1617)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 OTTOBRE 1955

Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, è così modificato:

« La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di

trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10 milioni; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio ».

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione all'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della somma di lire 52.500.000 a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi all'interno, di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza e per il potenziamento di quelli esistenti in capitali estere.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvederà mediante utilizzo

di una corrispondente quota delle residue disponibilità del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, n. 292.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE